

Firenze, 21 agosto 2010

Posta Elettronica Certificata

Spett. Sindaco di San Vincenzo
Sig. Michele Biagi
via Beatrice Alliata, 4
57027 San Vincenzo (LI)
comunesanvincenzo@postacert.toscana.it

Raccomandata a/r

Spett. Comune di San Vincenzo
Area Servizi generali
c.a. Dr. Giorgio Ghelardini
via Beatrice Alliata, 4
57027 San Vincenzo (LI)

E p.c.

Spett. Prefettura – U.T.G. di Livorno
piazza Unità d'Italia, 1
57123 LIVORNO
protocollo.prefli@pec.interno.it

Spett. Ministero dell'Interno
Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali
del Governo e per le autonomie locali
piazza del Viminale, 1
00184 ROMA

Oggetto: Deliberazione della Giunta Comunale di San Vincenzo n. 181 del 21 giugno 2010 – Autorizzazione ad impugnare l'ordinanza del Prefetto di Livorno prot. n. 6368/09 e la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 0000277 del 14.01.2008.

Formulo la presente in nome e per conto del Sig. Defendi Francesco quale proprietario dell'autocaravan targata BG707124 oggetto dell'ordinanza di archiviazione prot. n. 6368/09 emessa dalla Prefettura – U.T.G. di Livorno con la quale veniva accolto il ricorso *ex art.* 203 D.lgs. n. 285/1992 avverso il verbale di accertamento n. 001066/A/09 – Reg. 010684/09 redatto dalla Polizia Municipale di San Vincenzo.

Il Sig. Defendi mi riferisce che con deliberazione n. 181 del 21 giugno 2010 la Giunta comunale di San Vincenzo avrebbe deciso di autorizzare il Sindaco ad impugnare l'ordinanza della Prefettura – U.T.G. di Livorno n. 6368/09 e la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 277/2008 con conseguente impegno delle somme necessarie per far fronte al pagamento delle competenze professionali del legale incaricato (allegato 1).

Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcuni elementi ostativi alla prospettata impugnazione dei provvedimenti in oggetto.

In tema di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada va esclusa la proponibilità da parte del Comune dell'opposizione ex art. 22, legge n. 689/1981 avverso l'ordinanza di archiviazione pronunciata dal Prefetto. Ciò dipende da ragioni sia di ordine oggettivo, atteso che l'ordinanza di archiviazione adottata dal Prefetto non rientra tra gli atti nei confronti dei quali tale opposizione è esperibile, sia di ordine soggettivo e sistematico.

Infatti in materia di circolazione stradale la Prefettura – U.T.G. svolge un ruolo di coordinamento e di controllo sull'esercizio delle funzioni strumentali a garantire la sicurezza della circolazione stradale da parte degli apparati amministrativi degli enti locali. Nell'esercizio di questa attività di controllo non è identificabile una situazione giuridica soggettiva avente consistenza di diritto soggettivo in capo all'amministrazione comunale sino a quando non si sia esaurito il potere di intervento del Prefetto.

In considerazione dell'assetto della materia, non è ammissibile che un organo di amministrazione attiva insorga avverso le statuizioni dell'organo preposto al controllo o alla revisione del suo operato, evocandolo in giudizio e ponendosi in opposizione ad esso.

Nei confronti dell'ordinanza di archiviazione degli atti emessa dal Prefetto è parimenti da escludersi la possibilità dell'amministrazione comunale di avvalersi di un diverso rimedio, anche di natura amministrativa, quale ad esempio il ricorso gerarchico.

Quanto alla circolare del Ministero dell'Interno, in via preliminare si rileva che un'eventuale ricorso al TAR sarebbe tardivo. Infatti l'impugnazione di un atto ritenuto illegittimo davanti al giudice amministrativo deve essere proposta entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla sua notificazione o, comunque, dalla sua piena conoscenza. Nel caso di specie il comune di San Vincenzo ha avuto contezza dell'esistenza della circolare e del suo contenuto già dopo pochi mesi dall'emanazione della circolare nel 2008.

Fermo restando quanto sopra, si dubita altresì dell'esistenza della stessa *legitimitas ad causam* in capo al comune di San Vincenzo quale condizione per esercitare l'azione di annullamento.

Ciò doverosamente premesso, si fa notare che la direttiva del Ministero dei Trasporti, recepita e diffusa dal Ministero dell'Interno, è stata emanata sulla base degli artt. 5 e 35 del D.lgs. 285/1992 in base ai quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha il potere di impartire le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione nonché per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale. Inoltre ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.lgs. 285/1992 al Ministero dell'Interno compete il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

Con specifico riguardo all'ordinanza n. 64/2005, si ricorda che già con nota prot. n. 0090089 del 02 ottobre 2007, il Ministero dei Trasporti invitava il Comune di San Vincenzo a provvedere alla revoca ovvero alla rettifica del provvedimento sindacale (allegato 2).

Infine, come si deduce dalla nota del Dirigente Area Servizi Generali del 18 giugno 2010, appare significativo che lo stesso legale dell'Amministrazione comunale si sia espresso nel senso di non dover procedere contro il Ministero dell'Interno in ragione dell'improbabile esito positivo del contenzioso.

Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che l'eventuale conferimento della procura alle liti da parte del Sindaco di San Vincenzo al difensore incaricato dalla Giunta comporti un onere ingiustificato con conseguente dispendio di risorse economiche.

Per i motivi sopra esposti, si invita il Comune di San Vincenzo ad **astenersi dall'impugnare i provvedimenti in oggetto e contestualmente a revocare ovvero annullare la deliberazione della Giunta n. 181 del 21 giugno 2010**, dandone notizia allo scrivente entro 30 giorni dalla ricezione della presente.

Nella denegata ipotesi dell'instaurazione di un contenzioso, non si escludono eventuali responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale che potrebbe essere chiamata a risponderne dall'autorità giudiziaria competente nonché dalla Corte dei conti, qualora si dovesse configurare l'ipotesi di danno erariale.

Distinti saluti
Firenze, 21 agosto 2010



Dott. Marcello Viganò

Allegati:

1. Delibera della Giunta comunale n. 181 del 21.06.2010 con note allegate.
2. Ministero dei Trasporti, nota prot. n. 0090089 del 02 ottobre 2007